

Penale Sent. Sez. 3 Num. 31242 Anno 2026
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI
Data Udienza: 01/07/2026

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

Bouslim Chamsse Eddine, nato in Marocco il 18/06/1984,

Marchese Alessandro, nato a Monza il 30/09/1973,

avverso la sentenza del 14/11/2025 della Corte di appello di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;

lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 dicembre 2024, il Tribunale di Bergamo condannava Eddine Bouslim Chamsse e Alessandro Marchese alla pena di due anni e nove mesi di reclusione ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74/2000, poiché, il Bouslim Chamsse in qualità di amministratore di diritto e il Marchese in qualità di amministratore di fatto della System Full s.r.l., al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, pur essendovi obbligati, non presentavano le dichiarazioni fiscali relative all'IVA per gli anni di imposta 2014 e 2015, ed occultavano o comunque distruggevano la documentazione

contabile obbligatoria, così da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari (capi d, e, f), nonché dei reati di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver, nelle qualità indicate, emesso fatture per operazioni inesistenti per gli anni di imposta 2014, 2015 e 2016 (capi a, b, c), applicando le pene accessorie di legge e disponendo confisca diretta e per equivalente.

Con sentenza del 14 novembre 2025, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo a) e rideterminava la pena per le residue imputazioni in due anni e cinque mesi di reclusione ciascuno, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, Eddine Bouslim Chamsse e Alessandro Marchese, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.

3. Eddine Bouslim Chamsse denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Contesta la difesa la sussistenza del dolo specifico in capo al ricorrente, non essendo quest'ultimo mai venuto a contatto con nessuno dei dipendenti della società o di società ad essa collegate, ed anche le operazioni poste in essere sui conti correnti non potevano essere ricondotte alla sola azione del ricorrente. Per cui, sebbene il ricorrente si fosse prestato ad attività illegali, era tuttavia assente in capo a quest'ultimo la consapevolezza e la volontà di porre in essere le condotte di cui alle fattispecie incriminatrici contestate in rubrica: il ricorrente si era affidato al coimputato Alessandro Marchese avendo necessità di rinnovare il permesso di soggiorno, senza aver mai avuto accesso alla documentazione contabile, alle fatture e alle dichiarazioni fiscali e, soprattutto, senza che nessuno dei lavoratori escussi avesse mai dichiarato di averlo visto o conosciuto, per essersi relazionati con il solo Marchese. Era, quindi, riscontrabile in capo al ricorrente il solo dolo generico, non sufficiente per la configurazione dei reati tributari contestatigli.

4. Alessandro Marchese affida il ricorso a nove motivi.

4.1. Con un primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 2639 cod. civ., per erroneo riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto.

Contesta la difesa la qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente,

non avendo costui deleghe bancarie, non gestendo conti correnti, non risultando atti dispositivi o contrattuali a lui riferibili, non assumendo né licenziando personale, non figurando nei rapporti fiscali o amministrativi, non percependo utili societari.

Aggiunge la difesa che, essendo la System Full s.r.l. priva di autonomia operativa e costituita al solo fine di fornire un serbatoio di manodopera per gli utilizzatori di fatture per operazioni inesistenti, la figura dell'amministratore di fatto coincide con quella di ideatore ed organizzatore del sistema fraudolento. Contesta allora la difesa l'affermazione secondo cui il ricorrente fosse stato l'ideatore e l'organizzatore del sistema fraudolento, posto che: a) non era emersa la natura di società cartiera della Pulibox; b) né era emerso che il ricorrente avesse un ruolo gestorio nella Pulibox; c) i lavoratori che avevano attribuito al ricorrente un ruolo nella Pulibox erano gli stessi che glielo avevano negato nella System Full; d) le relazioni bancarie intestate alla System Full non contenevano alcuna delega in suo favore, né gli estratti conto avevano consentito di individuare alcun trasferimento di denaro in favore del ricorrente, ma solo in favore del coimputato Bouslim; e) il ricorrente non aveva svolto alcun ruolo nella procedura relativa al rilascio del permesso di soggiorno in favore di Bouslim; f) il ricorrente non aveva partecipato alla stipula dell'atto costitutivo della System Full s.r.l., essendosi limitato a prendere contatti con lo studio notarile, segnatamente con i collaboratori del Notaio, operando un ausilio iniziale in favore del Bouslim, per poi disinteressarsi della costituzione e della gestione amministrativa della società.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione, in ordine al sesto argomento indicato a pagina 19 della sentenza impugnata e relativo alla utenza cellulare del ricorrente, avendo quest'ultimo pacificamente riconosciuto come propria l'utenza 3385096250 e rilevando come la gran parte dei lavoratori escussi, quindici su ventidue, non avessero avuto alcun contatto telefonico con il ricorrente.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alle deposizioni dei testi.

4.3.1. Quanto alla deposizione del dott. Roselli, osserva la difesa che costui, socio della ISED s.r.l., centro di elaborazione dati, a ristrettissima e familiare base azionaria, era a conoscenza delle mail contenenti i fogli di presenza inviate dal cliente System Full, mentre le operazioni di elaborazione dei cedolini erano poi portate a termine da altri dipendenti dotati di specifiche competenze; in tale contesto, l'intervento del ricorrente si era limitato a svolgere attività di supporto

nell'avvio dell'attività imprenditoriale della System Full, mentre nei rapporti successivi il Roselli aveva avuto quale riferimento esclusivo il Bouslim.

4.3.2. Quanto alla deposizione della teste Maria Elena Tiso, osserva la difesa che quest'ultima non aveva mai parlato del Marchese come il soggetto che gestiva la System Full, poiché i rapporti erano avvenuti nel periodo in cui ella lavorava con Pulibox e non aveva avuto altri contatti con il Marchese in seguito alla assunzione in System Full, tanto che era stata contattata dal Bouslim per essere istruita su cosa avrebbe dovuto riferire agli ispettori del lavoro.

4.3.3. Quanto alla deposizione della teste Cordua, osserva la difesa che il riferimento al nominativo di Alessandro, che rappresentava la System Full e con il quale ella aveva dei contatti telefonici per questioni legate alle buste paga, ben poteva essere identificato in Alessandro Zacchi, dipendente della Oceanica e referente di detta società nei rapporti con i lavoratori.

4.3.4. Quanto alla deposizione della teste Militello, osserva la difesa che quanto dichiarato era totalmente inaffidabile, per la notevole confusione emersa dalle sue dichiarazioni.

4.3.5. Quanto alla deposizione del teste Provenzano, osserva la difesa che il predetto testimone, dopo aver riferito che il Marchese fosse il responsabile della System Full, a seguito della contestazione del difensore, si era corretto, rettificando la risposta, per cui doveva essere smentito che il teste avesse indicato Alessandro Marchese quale responsabile della System Full.

4.3.6. Quanto alla deposizione della teste Amech, osserva la difesa che anche quanto da costei dichiarato, vale a dire che Alessandro Marchese le avesse riferito di essere il responsabile di System Full, era inattendibile proprio perché le sue dichiarazioni erano imprecise e intrise di contraddizioni.

4.3.7. Quanto alla deposizione dei testi Sergio Pisano e Nicola Arcuri, osserva la difesa che i predetti testi, sebbene lavorassero per Oceanica e fossero poi divenuti dipendenti di Pulibox e di System Full, non avevano mai sentito parlare di Alessandro Marchese o, comunque, il Pisano aveva avuto con lui qualche telefonata, il cui tenore conferma l'assenza di un qualsiasi ruolo del Marchese.

4.3.8. Quanto alla deposizione del teste Marnati, osserva la difesa che il predetto teste, seppur dichiarando di aver concordato il contenuto delle deposizioni da rendere all'I.N.P.S., aveva smentito di averlo fatto con Alessandro Marchese.

Aggiunge la difesa che su ventidue lavoratori escussi solo sette avevano riferito di aver avuto contatti personali o telefonici con Alessandro Marchese, seppur rari, sporadici e quantificabili in una o due telefonate al massimo, avendo il ricorrente agito in realtà in qualità di mero consulente, non emergendo né

indizi, né prove che costui fosse il regista del sistema fraudolento nel quale la System Full avrebbe avuto il ruolo di mera cartiera.

4.4. Con un quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per insufficienza e non convergenza degli indizi, avendo la Corte di appello utilizzato un ragionamento circolare, affermando che Marchese fosse amministratore di fatto perché regista del sistema e regista del sistema perché amministratore di fatto.

4.5. Con un quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, per insussistenza del dolo specifico.

Premette la difesa che il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 è un reato omissivo proprio e la sentenza impugnata non aveva individuato atti concreti da cui desumere la finalità di evasione, limitandosi a dedurla dalla posizione dell'imputato, senza dimostrare la consapevolezza del meccanismo fraudolento, tanto più che l'assenza di gestione finanziaria e amministrativa esclude la possibilità di configurare la finalità evasiva in capo al ricorrente.

4.6. Con un sesto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla e-mail del gennaio 2014, posto che il documento riguardava esclusivamente la fase di costituzione della System Full s.r.l. e non provava alcun coinvolgimento nella gestione successiva, né provava l'interposizione fittizia del Marchese.

4.7. Con un settimo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. sulle circostanze attenuanti generiche.

Lamenta la difesa che la Corte di appello aveva negato le circostanze attenuanti generiche con motivazione stereotipata, senza considerare che il ricorrente aveva partecipato attivamente e correttamente al processo, reso interrogatorio e sottoposto all'esame del Tribunale, fornendo una ricostruzione dei rapporti con la System Full non in contraddizione con le risultanze processuali.

Aggiunge la difesa che i fatti erano risalenti nel tempo, che il ricorrente era rimasto successivamente estraneo a qualunque contesto imprenditoriale di somministrazione di manodopera, sottolineando infine la esiguità degli importi non rispondenti al vero indicati nelle fatture per gli anni 2015 e 2016.

Evidenzia ancora la difesa lo stato di incensuratezza del ricorrente e l'assenza di condotte, successive al compimento dei reati e volte ad impedire il recupero del profitto illecito, atteso che la misura cautelare del sequestro

preventivo aveva colpito il solo patrimonio del Marchese ed aveva consentito il recupero integrale dell'imposta evasa.

4.8. Con un ottavo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all'art. 81 cod. pen. sulla continuazione.

Lamenta la difesa l'eccessività del trattamento sanzionatorio, invocando l'applicazione del minimo edittale e più limitati aumenti per effetto della disciplina del reato continuato, nonché la riduzione al minimo edittale della pena accessoria della interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi.

4.9. Con un nono motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all'art. 110 cod. pen. sulla responsabilità per concorso.

Lamenta la difesa che la sentenza impugnata non aveva individuato il contributo causale specifico dell'imputato ai singoli reati, per cui la responsabilità del predetto era stata affermata sulla base di una generica "regia" non supportata da fatti specifici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso proposto da Eddine Chamsse Bouslim è manifestamente infondato.

Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, la Corte territoriale ha evidenziato, senza vizi logici, come il ricorrente non si sia limitato ad accettare di rivestire la carica di prestanome, ma abbia anche svolto una serie di compiti tali da rivelare la sua intraneità nell'amministrazione della società, richiamando in proposito: a) la provenienza dal conto corrente personale del ricorrente del versamento del capitale sociale al momento di costituzione della System Full s.r.l.; b) le operazioni bancarie da costui poste in essere, siccome unico titolare dei conti correnti, dirette al pagamento degli stipendi ai dipendenti e al pagamento delle altre spese; c) l'aver accettato di collocare l'impresa presso un indirizzo di privata dimora, senza alcuna struttura produttiva, e di percepire una periodica retribuzione, neanche esigua, così cooperando con Alessandro Marchese, quale amministratore di fatto, alla realizzazione delle attività fraudolente in materia fiscale. Sulla base di tali elementi, la Corte di appello ha affermato, non illogicamente, la sussistenza del dolo specifico in capo al ricorrente, in sintonia con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico dei delitti di cui agli artt. 5, 8

e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez. 6, n. 15772 del 04/02/2025, Bonofiglio, Rv. 287969; Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 2019, Marni, Rv. 275830).

Del resto, con riferimento agli obblighi dichiarativi, secondo i principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamati nella sentenza impugnata, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma 2, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto (Sez. 3, Sentenza n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201). In motivazione la Suprema Corte ha specificato che "si tratta di obblighi dichiarativi gravanti direttamente ed immediatamente sul legale rappresentante dell'ente secondo quanto dispongono gli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988, a mente dei quali le dichiarazioni relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza e solo in assenza di questi da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto. La responsabilità omissiva del legale rappresentante dell'ente, dunque, non deriva dall'applicazione dell'art. 40 cpv. cod. pen. (e dunque dalla violazione di un dovere di controllo), bensì dalla violazione dell'obbligo gravante direttamente su di lui, obbligo che concorre a tipizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, selezionandone l'autore e qualificando il reato stesso come a "soggettività ristretta" che può essere commesso solo da chi sia obbligato, per legge, a presentare la dichiarazione".

2. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il sesto e il nono motivo del ricorso proposto da Alessandro Marchese, congiuntamente esaminati perché connessi, sono manifestamente infondati, in quanto reiterativi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso.

2.1. Quanto al ruolo di amministratore di fatto che i giudici di merito ritengono svolto dal ricorrente, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale, in tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della

qualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009); ciò sul rilievo che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, Sidoli, Rv. 224948). E' stato al riguardo precisato che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 2013, cit.).

Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, oltre a rimarcare una prospettazione impugnatoria frammentaria e richiamare le argomentate conclusioni del giudice di primo grado sul punto, ha valorizzato, con ampia e diffusa motivazione, i numerosi elementi da cui desumere il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente nella gestione della System Full s.r.l., muovendo dal suo inserimento nelle trattative di cessione della Pulibox, per poi sottolineare la posizione di amministratore occulto della System Full, appositamente intestata ad un prestanome autorizzato ad operare sui conti correnti della società proprio al fine di non far figurare il ricorrente nelle operazioni bancarie, valorizzando il contenuto della mail del gennaio 2014, intervenuta tra Marco Roselli e i collaboratori dello studio notarile occupatosi della costituzione della System Full s.r.l., nella quale costui, in rapporto di collaborazione ventennale con il ricorrente, sulla base di accordi intercorsi con quest'ultimo, indicava allo studio notarile il soggetto da far figurare come amministratore di diritto e socio unico della costituenda società, in tal modo assumendo la paternità delle operazioni di costituzione della società stessa,

sottolineando al riguardo come la testimonianza di Marco Roselli, caratterizzata da incertezze e contraddizioni, abbia chiaramente rivelato l'intento di costui di minimizzare i suoi rapporti con il ricorrente e di fornire una spiegazione alternativa al chiaro contenuto della mail del gennaio 2014, senza tuttavia offrire una plausibile spiegazione delle elargizioni di denaro ricevute dalla System Full s.r.l.

2.2. Quanto al contenuto delle testimonianze acquisite, la Corte distrettuale ha avuto modo di sottolineare: a) che Maria Elena Tiso aveva descritto il meccanismo di interposizione nella somministrazione illecita di manodopera realizzato per mezzo della System Full, avendo costei lavorato per la società Oceanica tramite varie cooperative di cui era formalmente dipendente, come appunto Pulibox e System Full, attribuendo al ricorrente un ruolo centrale, poiché le pagava lo stipendio e le consegnava le buste paga mensili; b) che Francesca Cordua, anch'ella dipendente della Pulibox e della System Full, per il tramite delle quali aveva lavorato per Oceanica, aveva avuto contatti telefonici con tale "Alessandro" che rappresentava la System Full, escludendo logicamente la Corte di appello che il predetto Alessandro potesse essere persona diversa dal ricorrente; c) che Santa Viviana Militello, dipendente della Pulibox prima e della System Full dopo, aveva lavorato presso la società Mister Clean, ricevendo il pagamento dello stipendio mensile dal ricorrente, che le aveva anche suggerito cosa riferire agli ispettori dell'INPS che l'avevano convocata, individuando nel ricorrente il protagonista del meccanismo illecito di interposizione fittizia di manodopera; d) che Benedetto Alessandro Provenzano aveva sentito parlare all'interno della società Oceanica del ricorrente; e) che Amec Ilham, anch'ella dipendente delle cooperative, aveva attribuito al ricorrente un ruolo di mediatore in occasione di una vertenza con il titolare della impresa per cui di fatto lavorava; f) che il possesso del cellulare del ricorrente da parte di molti lavoratori lo indicava come l'unico referente delle cooperative, tra cui la System Full, di cui erano dipendenti; g) che le testimonianze rese da Sergio Pisano e Nicola Arcuri, seppur poco chiare, non erano in contraddizione con il resto delle testimonianze, avendo il primo riferito di non ricordare specifiche circostanze riferite in sede di indagini preliminari, senza tuttavia spiegare come fosse a conoscenza di esse, il secondo di aver lavorato per Oceanica, con busta paga emessa da Pulibox; h) che Pietro Marnati, infine, assunto da Pulibox, era poi transitato in System Full, confermando che il titolare di dette cooperative era il ricorrente.

2.3. Discende a cascata l'inammissibilità del nono motivo di ricorso, in ragione dei numerosi elementi, evidenziati dai giudici di merito, sintomatici della esistenza di ampi poteri di esercizio di attività gestoria in modo non episodico o occasionale da parte del ricorrente, avendo peraltro il giudice di primo grado non

illogicamente precisato che la circostanza che alcuni dei dipendenti escussi avessero dichiarato di non conoscere il ricorrente si spiegava in ragione del fatto che i lavoratori formalmente dipendenti dalla System Full prestavano attività lavorativa in varie regioni, ricevendo indicazioni di lavoro direttamente dai referenti delle società utilizzatrici delle fatture, senza necessità di relazionarsi con il ricorrente (v. pag. 11 della sentenza di primo grado).

2.4. In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni coerenti con le fonti dimostrative acquisite e comunque non manifestamente illogiche, il giudizio delle due conformi sentenze di merito circa il ruolo di amministratore di fatto di Alessandro Marchese della System Full s.r.l. non presta il fianco alle doglianze difensive, formulate invero in termini reiterativi dei motivi di appello proposti sul punto e già congruamente e logicamente confutati dalla Corte territoriale, che ha precisato, infine, come il fatto che il ricorrente non avesse svolto le funzioni datoriali era coerente con il meccanismo illecito di interposizione fittizia di manodopera, posto che il rapporto di lavoro intercorreva direttamente tra i lavoratori e le società che appaltavano il servizio alla System Full, così da assicurare a queste ultime l'impiego di personale formalmente assunto da altri, con conseguente risparmio fiscale anche in forza dell'annotazione in contabilità di fatture relative ad operazioni inesistenti.

Con le censure difensive esaminate, il ricorrente sollecita una lettura alternativa del materiale probatorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi richiamare la costante affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Non sono infatti deducibili innanzi a questa Corte censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua contraddittorietà e dalla sua illogicità ove non manifesta su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza

probatoria del singolo elemento (cfr. in termini Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747).

3. Il quinto motivo del ricorso presentato da Alessandro Marchese, incentrato sul difetto dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato.

La Corte di merito, sulla base degli argomenti esposti nel precedente paragrafo, ha rimarcato la centralità del ricorrente nella gestione della System Full s.r.l., richiamando anche gli argomenti esposti dal giudice di primo grado, le cui conclusioni si saldano con la sentenza impugnata, ricorrendo un caso di "doppia conforme", che ha sottolineato come Marchese e Bouslim hanno agito animati dal dolo specifico di evasione, predisponendo un classico sistema di cartiere per la somministrazione illecita di manodopera allo scopo di consentire a terzi l'evasione e di eludere gli obblighi fiscali, occultando anche le scritture contabili al fine di ostacolare la ricostruzione del sistema fraudolento.

In tal modo, i giudici di merito hanno fornito, sul punto, nella trama argomentativa delle sentenze di primo e di secondo grado, una motivazione corretta, coerente e non manifestamente illogica, precisando, nella parte relativa alla ricostruzione del meccanismo elusivo, come la condotta del ricorrente fosse connotata dalla direzione finalistica normativamente richiesta (ovvero il fine di evasione), in sintonia con i principi affermati da questa Corte, secondo cui la prova del dolo specifico dei delitti di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra l'amministratore di diritto e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta, in cui rileva il totale o quasi totale inadempimento dell'obbligo tributario, e la consapevolezza di tale illegalità (Sez. 6, n. 15772 del 04/02/2025, Bonofiglio, cit.).

4. Il settimo e l'ottavo motivo del ricorso presentato da Alessandro Marchese, congiuntamente esaminati perché incentrati sul trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati.

4.1. I giudici di merito hanno negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sulla base di una motivazione non illogica, vale a dire la mancanza di elementi positivamente valutabili, nonché la determinazione nel delinquere e la gravità degli illeciti, avendo il ricorrente agito quale regista e ideatore di un complesso sistema di evasione fiscale, celandosi dietro soggetti prezzolati e cercando di sostenere l'estraneità agli addebiti. Ciò in sintonia con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti

generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo; e la motivazione, purché congrua e non contraddittoria – come nel caso di specie –, a rigore non può essere sindacata nella presente sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit.; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto).

4.2. In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha richiamato l'ammontare delle fatture emesse, ritenendo congrua la pena base individuata dal giudice di primo grado per il più grave reato di cui al capo B) in un anno e otto mesi di reclusione, di poco oltre il minimo edittale, per poi individuare l'aumento, a titolo di continuazione, di un mese di reclusione per il reato di cui al capo C), di mesi tre di reclusione ciascuno per i reati di cui ai capi D9 ed E), infine di mesi due di reclusione per il reato di cui al capo F). Tale valutazione, non essendo frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico o contraddittorio, non è sindacabile in sede di legittimità, assestandosi in prossimità al minimo edittale vigente ed essendo state adeguatamente valorizzate la gravità dei fatti e l'intensità del dolo. Ed anche gli aumenti di pena per la continuazione sono stati stabiliti in modo contenuto e proporzionato rispetto alla pena base, conformemente al principio secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

5. In conclusione, i ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via

equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 01/07/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale